



**COMUNE DI LAMON**  
(Provincia di Belluno)

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA  
COSTITUZIONE DEL NUCLEO DEL  
SERVIZIO COMUNALE DI PRONTO  
INTERVENTO E PROTEZIONE CIVILE.  
APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA  
COPERTURA ASSICURATIVA**

*(Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 08 Aprile 2000, pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13 aprile 2000 e divenuta esecutiva il 14 maggio 2000 ai sensi dell'art. 47 comma 2 della legge n. 142/90.)*

*Il presente elaborato, avendo natura informativa, non costituisce testo ufficiale del regolamento. Per detto testo si rinvia alle sopra citate deliberazioni.*

#### Art.1

E' costituito il gruppo comunale volontari di protezione civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi residenti nel Comune allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione e soccorso.

#### Art.2

L'ammissione del gruppo é subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

L'Ente interessato individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo (e la qualifica).

#### Art.3

Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo e nomina fra i componenti del gruppo stesso un coordinatore che ha la responsabilità del gruppo durante le sue attività.

#### Art.4

I volontari sono addestrati a cura della Prefettura tramite tecnici del Corpo Nazionale dei VV.FF., del Corpo Forestale dello Stato ed altri individuati dal Prefetto fra gli Enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.

#### Art.5

All'interno del gruppo possono essere formate squadre specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

#### Art.6

Il gruppo di emergenze opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi.

#### Art.7

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcune attività contrastante con le finalità indicate.

#### Art.8

La Prefettura può integrare le dotazioni del gruppo comunale con equipaggiamento e mezzi speciali di intervento che vengono all'uopo assegnati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Ai volontari vengono garantiti, ai sensi dell'art.11 del D.L. 159/84 convertito in legge 363/84, i seguenti benefici: .

a)- mantenimento del posto di lavoro;

al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;

b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale;

del volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il trattamento economico

e previdenziale da parte del datore di lavoro e di datore di lavoro

stesso che ne faccia richiesta viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

Qualora si tratti di lavoratori autonomi viene ugualmente garantita una

forma di rimborso per le giornate lavorative perdute;

c)coperture assicurative;

i componenti del gruppo sono coperti,durante l'impiego,da assicurazione stipulate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile;

d)- rimborso delle spese sostenute;

al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute durante l'attività addestrativa o gli interventi

Il rimborso può essere attribuito in modo forfetario per ciascun volontario nella misura che sarà stabilita dal Ministro per il coordinamento delle protezione civile, sentita la Regione,sulla base del programma di attività,comprensivo del piano finanziario,presentato dal gruppo ed approvato dal Ministro.

Della somma spettante a ciascun componente viene detratta una quota in caso di mancata partecipazione non giustificata alle attività. del gruppo.

Art.9

Il responsabile del gruppo è garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento.

Art.10

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al gruppo; le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via promozionale, attuata dal responsabile del gruppo ed, ad insindacabile giudizio dello stesso, l'eventuale espulsione.